

Delibera n. 20/2021

**Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell’Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all’anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l’anno 2021.**

L’Autorità, nella sua riunione del 11 febbraio 2021

**VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.l. n. 201/2011), e, in particolare, il comma 6, come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: d.l. n. 109/2018), che dispone che *“All’esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all’esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge si provvede (...) b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato”*;

**VISTO** il “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”, approvato con delibera dell’Autorità n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la delibera n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2020”, approvata, ai fini dell’esecutività, con D.P.C.M. 29 gennaio 2020;

**VISTA** la delibera n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2021”, approvata, ai fini dell’esecutività, con D.P.C.M. 21 gennaio 2021;

- CONSIDERATO** che il contributo di cui al citato articolo 37, comma 6, lettera b) del d.l. n. 201/2011 costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
- CONSIDERATA** la sospensione degli obblighi di versamento nonché dichiarativi, prevista, in via cautelativa, dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 3 della delibera n. 172/2019, in relazione al contributo riferito all'anno 2020 per gli operatori economici ascrivibili ai seguenti settori: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- CONSIDERATA** la sospensione degli obblighi di versamento nonché dichiarativi, prevista, in via cautelativa, dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, 3, comma 3 e 4, comma 3 della delibera n. 225/2020, in relazione al contributo riferito all'anno 2021 per gli operatori economici ascrivibili ai seguenti settori: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- TENUTO CONTO** dell'orientamento giurisprudenziale maturato per effetto di molteplici pronunce della VI Sezione del Consiglio di Stato in materia di contributo dovuto all'Autorità a partire dalla sentenza n. 5/2021 pubblicata il 4 gennaio 2021 ad esito dell'udienza tenutasi in data 12 novembre 2020, secondo cui a partire dal contributo per l'annualità 2019 sono assoggettati agli obblighi contributivi tutti gli operatori economici appartenenti ai settori dei: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci, in quanto, secondo le argomentazioni riportate nei paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, appare provato come la concreta attività di regolazione dell'Autorità sia stata avviata anche antecedentemente alla riforma di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, momento dal quale – secondo il predetto orientamento - il contributo è diventato concretamente esigibile dalle imprese di categoria;
- CONSIDERATO** che con riferimento al contributo per l'anno 2020, l'Autorità si era riservata di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo dei giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, come esplicitato nell'art. 3, comma 3 della delibera n. 172/2019;
- CONSIDERATO** che con riferimento al contributo per l'anno 2021, l'Autorità si era riservata di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo dei giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, come esplicitato nell'art. 3, comma 3 della delibera n. 225/2020;

- RILEVATA** la necessità di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro, il rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalità di contribuzione, ferma comunque la necessità di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;
- RITENUTO** di disporre, alla luce del summenzionato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, la rimessione in termini, in relazione all'annualità 2020, per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi da parte degli operatori che esercitano le seguenti attività: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- RITENUTO** congruo - anche tenuto conto dell'esigenza di semplificazione degli oneri connessi agli adempimenti da parte degli operatori interessati, nonché del perdurare degli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica ancora in atto - fissare al 29 ottobre 2021 il termine ultimo per porre in essere gli adempimenti dichiarativi e contributivi relativi alla annualità 2020, coincidente con il termine per il versamento del saldo del contributo relativo all'annualità in corso;
- RITENUTO** che, in relazione all'annualità 2021, i termini nonché le modalità di versamento e di dichiarazione previsti dagli articoli 3 e 4 della delibera n. 225/2020 rechino, alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, piena efficacia anche nei riguardi degli operatori che esercitano le seguenti attività: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;

Su proposta del Segretario Generale

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **Adempimento degli obblighi di versamento e dichiarativi relativi all'annualità 2020**

1. Gli operatori che esercitano le seguenti attività:
  - a) servizi di trasporto di merci su strada connessi porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
  - b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;
  - c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;

vengono con il presente provvedimento rimessi in termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi nonché contributivi relativi all'annualità contributiva 2020.

2. Il contributo relativo all'annualità 2020 deve essere versato da parte dei soggetti appartenenti ai settori summenzionati entro e non oltre il 29 ottobre 2021. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità [www.autorita-trasporti.it](http://www.autorita-trasporti.it).
3. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente comma 1 con un fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, entro il 29 ottobre 2021, dichiara all'Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando notizia a quest'ultima dell'avvenuto versamento.

## **Articolo 2**

### **Adempimento degli obblighi di versamento e dichiarativi relativi all'annualità 2021**

A partire dalla data di pubblicazione della presente delibera le sospensioni di cui agli articoli 3, comma 3 e 4, comma 3 della delibera n. 225/2020 perdono efficacia e pertanto i termini nonché le modalità di versamento e di dichiarazione previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, della medesima delibera n. 225/2020 acquisiscono piena operatività anche nei riguardi degli operatori contemplati dall'articolo 1, comma 2 della medesima, che esercitano le seguenti attività:

- a) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
- b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;
- c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci.

## **Articolo 3**

### **Disposizione finale**

La presente delibera è pubblicata, oltre che sul sito internet dell'Autorità [www.autorita-trasporti.it](http://www.autorita-trasporti.it), anche in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Torino, 11 febbraio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)